



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / ConsRI

**Invito alle imprese individuali e alle società in elenco (allegato B) a comunicare, all'Ufficio del Registro delle Imprese di Cuneo, un nuovo domicilio digitale (PEC), in quanto quelli comunicati precedentemente risultano irregolari (revocati, non univoci, non validi)**

### IL CONSERVATORE VISTO

- l'art. 3-bis, comma 1 del D.Lgs 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), in base al quale *"i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale"*;

- l'art. 6 bis del CAD che ha istituito l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC);

- l'art. 5 comma 2 del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, che prevede l'obbligo per le imprese individuali attive, che non hanno una procedura concorsuale in corso, di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese;

- l'art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, così come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese;

- l'art. 8 comma 3 della L. 241/1990 che dispone: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

- la L. 69/2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale dell'Ente;

### CONSIDERATO

- il Regolamento camerale approvato con deliberazione di Giunta n. 26 del 20.02.2023 e ratificato con deliberazione di Consiglio n. 1 del 28.04.2023, con particolare riferimento agli articoli 3, 5 e 6 del predetto Regolamento;

- la comunicazione di avvio del procedimento (allegato A), che sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente al fine di assicurarne adeguata diffusione e conoscenza alle imprese individuali e alle società destinatarie del presente provvedimento;

- che tramite il servizio "Cruscotto Qualità" offerto dalla Società di informatica delle Camere di Commercio Infocamere s.c.p.a. in data 30/08/2023 è stato estratto un elenco (allegato B), in parte integrante al presente provvedimento, relativo alle imprese individuali e società che hanno un domicilio digitale iscritto nel Registro delle Imprese irregolare (revocati, non univoci, non validi), per un totale di n. 1264 posizioni

#### DETERMINA

- di approvare la comunicazione di avvio del procedimento allegata (allegato A) e di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio di Cuneo nella sezione dell'Albo camerale online;
- di dare atto che, ai sensi delle disposizioni citate in premessa, la comunicazione si intenderà portata a conoscenza delle imprese individuali e delle società in elenco (allegato B) il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione anzidetta.

Il Conservatore  
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale elettronico, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

## ALLEGATO A – Avvio del procedimento



### AVVISO

#### COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA IRREGOLARI (REVOCATI, NON UNIVOCI, NON VALIDI) ALLE IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' INDICATE IN ELENCO (ALLEGATO B)

#### PREMESSO CHE

• la Camera di commercio di Cuneo, in applicazione della normativa vigente (d.l. 185/2008 convertito in legge 2/2009, d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012, d.lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" - CAD) e della direttiva del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della giustizia del 27 aprile 2015, ha avviato il procedimento di **cancellazione d'ufficio degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) irregolari (revocati, non univoci, non validi), relativi ad imprese iscritte nel Registro delle Imprese;**

• **l'indirizzo PEC** rappresenta l'equivalente elettronico dell'indirizzo fisico della sede legale dell'impresa, e **costituisce il domicilio digitale per tutte le comunicazioni valide ad ogni effetto di legge** (art. 3 bis del CAD, art. 37 d.l. 76/2020) e, a garanzia della certezza e dell'ufficialità dei rapporti giuridici, deve essere:

- univoco,
- senza possibilità di domiciliazione presso terzi,
- senza alcuna duplicazione di indirizzi,
- costantemente attivo e presidiato;

• da verifiche effettuate con modalità automatizzate estratte il giorno 30/08/2023, risulta che per le imprese individuali e società di cui all'allegato elenco (allegato B) le PEC precedentemente comunicate risultano irregolari (revocati, non univoci, non validi);

• le imprese riportate in elenco (allegato B) possono rimuovere le irregolarità riscontrate presentando una Comunicazione Unica telematica, esente da bollo e diritti di segreteria, firmata digitalmente dal soggetto legittimato, con la quale chiedono l'iscrizione di un nuovo indirizzo PEC appartenente all'impresa, valido, attivo e univoco;

Tutto ciò premesso e visti gli articoli 3, 5 e 6 del Regolamento Camerale approvato con deliberazione di Giunta n. 26 del 20.02.2023 e ratificato con deliberazione di Consiglio n. 1 del 28.04.2023

#### SI INVITA

• ogni impresa indicata in elenco (allegato B) **a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio** digitale entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del

presente atto sull'Albo camerale online mediante la presentazione di una pratica di comunicazione del domicilio digitale secondo le modalità riportate al seguente link: <https://www.cn.camcom.it/domiciliodigitale>

### SI COMUNICA CHE

- decorso il termine indicato senza che le imprese interessate abbiano comunicato un nuovo domicilio digitale univoco, senza possibilità di domiciliazione presso terzi, senza alcuna duplicazione di indirizzi e costantemente attivo e presidiato, verrà disposta l'iscrizione della cancellazione d'ufficio della PEC risultata irregolare.

### SI EVIDENZIA

che a seguito della cancellazione d'ufficio della PEC risultata irregolare, l'art. 37 del d.l. 76/2020, convertito in l. 120/2020, prevede che a ciascuna impresa interessata:

- venga attribuito d'ufficio un domicilio digitale – che verrà iscritto in visura – valido soltanto in ricezione (non si potranno inviare messaggi) e consultabile esclusivamente online nel *cassetto digitale dell'imprenditore*, dal sito <https://impresa.italia.it/cadi/app/login> utilizzando la propria identità digitale (SPID/CNS);
- sia applicata una sanzione amministrativa in misura raddoppiata per le società ed in misura triplicata per le imprese individuali; il verbale di sanzione verrà notificato al nuovo domicilio digitale attribuito d'ufficio, e per consultarlo sarà necessario accedere online al *cassetto digitale dell'imprenditore*, con le modalità sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990, il presente documento costituisce avvio del procedimento e viene notificato mediante pubblicazione sull'Albo informatico di questa Camera di commercio dove resterà esposto per 30 (trenta) giorni.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 241/1990 si informa che:

- il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro delle imprese. L'ufficio che cura il procedimento e presso cui è possibile visionare gli atti e chiedere chiarimenti è l'ufficio Registro delle imprese della Camera di commercio di Cuneo – via E. Filiberto, n. 3 – Cuneo – tel. 0171 318760-787-815 [registro.imprese@cn.camcom.it](mailto:registro.imprese@cn.camcom.it), [protocollo@cn.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it);
- il termine del procedimento è fissato a 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di avvio, al netto dei termini assegnati all'impresa per regolarizzare la propria posizione;
- in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il soggetto a cui è possibile trasmettere solleciti è il Segretario Generale.

Il Conservatore  
- Dott.ssa Patrizia Mellano -

La firma, nel documento originale elettronico, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".